



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PERMESSI DI SOSTA NEGLI STALLI REGOLAMENTATI A PARCOMETRO

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 20/05/2021

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione.....	3
Art. 2 – Condizioni e modalità di sosta	3
Art. 3 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla sosta.....	3
Art. 4 – Modifiche o sostituzioni di autorizzazioni in corso di validità	4
Art. 5 – Sanatoria.....	4
Art. 6 – Utilizzo delle autorizzazioni alla sosta.....	4
Art. 7 – Furto o smarrimento di un’ autorizzazione alla sosta	5
Art. 8 – Abbonamenti in piazza Guarnaschelli	5
Art. 9 – Sosta negli stalli e nelle aree a parcometro con esenzione del pagamento.	5
Art. 10 – Monitoraggio	5
Art. 11 – Tariffe	6
Art. 12 – Controlli.....	6
Art. 13 – Sanzioni amministrative ed accessorie.....	6

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente atto disciplina il rilascio dei permessi per la sosta dei veicoli negli stalli e nelle aree a pagamento in coerenza con l'obiettivo di consentire la massima rotazione dei posti auto.

2. Sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:

- il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo a lungo termine, di usufrutto);
- il possesso di veicolo aziendale, affidato in uso esclusivo all'avente diritto al pass dalla ditta o ente, di cui risulta essere Presidente o Amministratore delegato, Legale rappresentante, Socio o dipendente, nel numero massimo di uno, anche se già titolare di altri pass per veicoli di proprietà;
- la disponibilità di un veicolo, affidato in uso esclusivo ed a condizione che il richiedente non sia proprietario di altri veicoli o non sia titolare di altri permessi, appartenente:
 - ad un parente fino al secondo grado in linea retta o collaterale;
 - al coniuge non separato e, in tal caso, anche ad un affine di primo grado.

3. I motoveicoli, compresi i quadricicli a motore, così come definiti dall'articolo 53 del Codice della Strada (*decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*), sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente atto - agli autoveicoli. La sosta di questa categoria di veicoli è ammessa nelle aree blu in caso di saturazione degli stalli di sosta ad essi riservati.

Art. 2 – Condizioni e modalità di sosta

1. La sosta dei veicoli negli stalli delle aree a pagamento è consentita:

- mediante attivazione del parcometro, che emette un ticket indicante la durata temporale della sosta rapportata al valore della moneta;
- mediante l'esposizione di un abbonamento;
- mediante l'attivazione od esposizione di altri sistemi di pagamento approvati dalla Giunta Comunale;
- mediante l'esposizione di un permesso, rilasciato dal servizio di Polizia Locale previo parere positivo espresso dalla Giunta Comunale;

2. Le autorizzazioni alla sosta non danno diritto di riserva del posto auto sulla pubblica via.

3. Il titolare deve sempre rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale installata e tracciata, senza alcuna limitazione temporale di sosta salvo che non sia diversamente indicato sul permesso stesso.

Art. 3 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla sosta

1. Per il rilascio, gli aventi diritto, dovranno presentare, agli uffici a ciò preposti, apposita richiesta, in carta semplice, secondo la modulistica predisposta dagli uffici competenti.

2. Eventuali richieste di rilascio di autorizzazioni non rientranti tra quelli previsti dal presente atto, dovranno essere sottoposte all'esame del Comandante della Polizia Locale. Nel caso di esito favorevole l'atto potrà essere rilasciato, previa autorizzazione scritta del Comandante della Polizia Locale, subordinata al parere positivo della Giunta Comunale, con scadenza dell'anno solare in corso.

Art. 4 – Modifiche o sostituzioni di autorizzazioni in corso di validità

1. Eventuali modifiche e/o cambi di targa sui permessi durante l'anno di validità sono da richiedere mediante la compilazione di domanda in carta semplice, previa restituzione dell'atto da sostituire e presentazione della carta di circolazione con i nuovi dati da aggiornare.
2. Nel caso di necessità di sostituzione del veicolo munito di autorizzazione con un altro per indisponibilità dello stesso, causa danneggiamento (ricovero in officina meccanica ecc..) è possibile richiedere il rilascio di un'autorizzazione temporanea mediante presentazione di domanda in carta semplice, previa consegna di quella in dotazione che sarà restituita alla scadenza di quella temporanea o alla consegna della stessa se in anticipo rispetto alla data di scadenza.
3. In entrambi i casi la richiesta può essere effettuata via mail alla Polizia Locale. La registrazione della targa del veicolo sostitutivo avverrà con riferimento alla data ed all'ora di trasmissione della mail alla Polizia Locale.
4. A seguito di decesso del titolare dell'autorizzazione è concesso all'erede, se in possesso dei requisiti necessari, di ottenere a suo favore il cambio di intestazione della stessa in attesa dell'aggiornamento al P.R.A.. In tal caso, il cambio di intestazione ha una validità massima di 12 mesi dalla data del decesso del titolare.

Art. 5 – Sanatoria

1. I titolari di autorizzazioni che hanno usufruito del veicolo sostitutivo cd. "di cortesia" concesso in uso dall'officina meccanica, dalla carrozzeria, dall'elettrauto, ecc., in occasione di interventi di riparazione e/o di manutenzione del veicolo o che non hanno provveduto alla sostituzione dell'autorizzazione, possono avanzare richiesta di sanatoria entro 30 giorni dalla data di notifica del primo verbale di contestazione, allegando alla richiesta, da presentare alla Polizia Locale, la fattura degli interventi di riparazione e/o di manutenzione eseguiti sul veicolo e un'attestazione rilasciata dalla ditta che ha ceduto in uso il veicolo di cortesia. In caso di accoglimento della richiesta, l'applicazione della sanatoria si realizza con il pagamento di un'eventuale somma stabilita dalla Giunta Comunale, delle spese amministrative e delle eventuali spese di accertamento e notifica dei verbali già spediti.
2. Altri casi che si dovessero presentare verranno sottoposti al vaglio della Giunta Comunale che rimane l'unico organo deputato ad esprimere un giudizio a livello procedurale.

Art. 6 – Utilizzo delle autorizzazioni alla sosta

1. Le autorizzazioni alla sosta sono esercitate mediante esposizione delle stesse all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo ben visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.

2. Sono esentati dall'esposizione i titolari di permessi dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo (es. motocicli, ciclomotori, quadricicli, ecc...). Per detti veicoli vale pure l'esenzione dell'esposizione del ticket di pagamento della sosta.
3. In tutti i casi in cui non è imposto l'obbligo di esposizione delle autorizzazioni comprovante il pagamento della sosta, le stesse devono essere in ogni caso esibite a richiesta degli addetti al controllo.
4. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato gratuitamente.
5. Ogni autorizzazione alla sosta non avrà alcuna validità se esposta su altri veicoli diversi da quelli autorizzati.
6. E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di permessi non originali.
7. I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio di Polizia Locale.

Art. 7 – Furto o smarrimento di un'autorizzazione alla sosta

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o l'assegnatario di un'autorizzazione alla sosta dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8 – Abbonamenti in piazza Guarnaschelli

Finalità:

Sosta negli stalli di sosta regolamentati da parcometro tracciati in piazza Guarnaschelli (tot. 107), senza obbligo del pagamento del ticket e senza alcuna limitazione temporale della sosta.

Presentazione domanda:

Il rilascio dell'abbonamento è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta su apposita modulistica, contenete:

- le generalità ed alla residenza anagrafica del richiedente;
- gli estremi del veicolo;
- copia fotostatica del documento di circolazione del mezzo.

Art. 9 – Sosta negli stalli e nelle aree a parcometro con esenzione del pagamento.

Le esenzioni dal pagamento della sosta negli stalli e nelle aree a parcometro sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 10 – Monitoraggio

L'attività di monitoraggio e di analisi dei dati rilevati dopo l'attuazione delle diverse discipline previste dal presente atto saranno oggetto di analisi da parte della Giunta Comunale.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe e le esenzioni dal pagamento dei permessi di cui al presente atto, nonché le successive variazioni delle stesse, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Non è dovuto alcun rimborso della tariffa versata all'atto del rilascio del permesso qualora vengano meno le ragioni della richiesta da parte del privato.
3. Qualora, su richiesta dell'interessato, si presenti la possibilità di modificare la categoria di un permesso già rilasciato, non è dovuto alcun rimborso.
4. la Giunta Comunale decide dell'eventuale sospensione del pagamento del ticket ed in questo caso non sono dovuti rimborsi per gli abbonamenti in corso di validità.

Art. 12 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dagli interessati ai fini del rilascio dei permessi, il personale di Polizia Locale potrà effettuare controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse e comunque a campione.

Art. 13 – Sanzioni amministrative ed accessorie

1. La sosta negli stalli e nelle aree a pagamento senza l'acquisizione di uno specifico atto autorizzativo nei modi e nei tempi prescritti dal presente atto, è sanzionata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) o da altre Leggi.
2. La mancata esposizione del contrassegno "medico in visita" per le categorie di medici cui è riservato tale obbligo comporta la sanzione prevista per coloro che non hanno provveduto al pagamento del ticket.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo illeggibile del permesso, del ticket, del permesso o di altri sistemi comprovanti il pagamento del periodo di sosta da parte dei proprietari o conducenti dei veicoli comporta la sanzione prevista dal Codice della Strada per coloro che non hanno provveduto al pagamento del ticket.
4. L'autorizzazione alla sosta è revocata qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o non corrispondano a verità.
5. Le autorizzazioni decadute (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnate all'ufficio di Polizia Locale. E' fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale.